



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



ORDINANZA

Reg. Settore n. 28
Reg. Generale Ordinanze n. 80

Pietra Ligure, 02 aprile 2013

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le condizioni meteo che gravano sul territorio Amministrato determinano condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli sotto il punto di vista climatologico con particolare riferimento alle basse temperature che si sono registrate negli ultimi giorni, specialmente al mattino ed alla sera;

TENUTO CONTO:

- **CHE** l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- **CHE** l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- **CHE** il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- **CHE** il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

SENTITE le numerose richieste espresse da buona parte della cittadinanza amministrata, con particolare riferimento alle persone anziane, tese all'accensione degli impianti di riscaldamento specie durante le prime ore del mattino e quelle serali, come sopra accennato;

CONSIDERATO altresì che molte persone anziane, non residenti, risiedono in questo periodo in appartamenti e nelle varie attrezzature turistico - alberghiere dislocate sul territorio, anche per motivi di salute;

DATO ATTO che questo Comune ricade nella zona climatica "C" in quanto presenta un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400;

VISTO il D.P.R. 26.8.1993, n. 412 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 9, comma 2, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "C" (in quanto presenta un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400) è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: ore 10 giornaliere da 15.11 al 31.03; al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RICORDATO che l'art. 9, comma 4 D.P.R. 26.8.1993, n. 412 prevede che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenersi cosa giusta ed opportuna consentire l'accensione degli impianti di riscaldamento in deroga ed in forza alle disposizioni delle citate Leggi fino ad un massimo di cinque ore giornaliere (art. 9, comma 2, D.P.R. 26.8.1993, n. 412 per la fascia climatica "C"), a partire dalla data di decorrenza della presente fino al 08.04.2013;

PRECISATO che tutto quanto sopra esposto è determinato dalla esigenza di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili, basandosi oltretutto sulla concreta esistenza di "gravi pericoli" incombenti, tali da determinare una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini;

Dirigente: Ing. V. GATTO

Responsabile del Settore: F. BASSO

Incaricato del procedimento: L. LUNA

P.I. 00332440098

Sito internet: www.comunepietraligure.it
e-mail: ambiente@comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 628267

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio: *Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00*
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00



RITENUTO che la situazione di emergenza sopra evidenziata costituisce fenomeno grave, per il quale devono essere adottate urgentemente misure preventive e di intervento specifico sulle condizioni di rischio;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;

VISTO il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

VISTO l'art. 344 del R.D. n. 1265/1934;

VISTI gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;

VISTI i vigenti Regolamenti Comunali in materia;

VISTI:

- l'articolo 5 del Decreto Legge 7.10.1991;
- la G.U. n° 96, supplemento 14.10.93 (Norma che disciplina il riscaldamento);
- il D.P.R. del 26.8.1993 n. 412;
- il D.P.R. del 21.12.1999 n. 551;

ORDINA

di autorizzare la Cittadinanza amministrata, in deroga ed in forza alle disposizioni delle citate Leggi, all'attivazione, per i motivi citati in premessa, degli impianti di riscaldamento, **fino ad un massimo di cinque ore giornaliere** oltre a quanto previsto all'art. 9, comma 2, D.P.R. 26.8.1993, n. 412 per la fascia climatica "C" (totale 10 ore giornaliere), a partire **dalla data di decorrenza della presente fino al 08.04.2013**;

AVVERTE

CHE la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste;

CHE decorso infruttuosamente il termine di cui sopra si procederà senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia inviata copia al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l'osservanza;
- b) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Luigi DE VINCENZI

Dalla Residenza Municipale li,

Pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____

Con/senza opposizioni.

L'incaricato

FB/an